

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 89

DEL 30/11/2010

O G G E T T O:

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIENA E POPPI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AD UN ALUNNO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTE IN LOCALITA' CAMALDOLI NEL COMUNE DI POPPI - APPROVAZIONE

Oggi, 30/11/2010 alle ore 21,15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Bensi Beatrice nella sua qualità di Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1 BERNARDINI Daniele	P	12 PAPERINI Mara	P
2 BENDONI Barbara	A	13 PIANTINI Fabrizio	P
3 BENSI Beatrice	P	14 ROSSI Mauro	P
4 CAPORALI Matteo	P	15 VANNUCCI Valdo	A
5 CONTICINI Luca	P	16 AGOSTINI Saverio	P
6 DETTI Giovanni	P	17 GIOVANNINI Alessandro	A
7 DONATI Gianluca	P	18 MAZZETTI Daniela	P
8 FRATTA Lara	P	19 MELLINI Lorenzo	P
9 MANTINI Andrea	P	20 PARRI Luciano	P
10 MARTINI Michele	P	21 POLVERINI Silvano	P
11 NASSINI Renato	A		

risultano presenti n. 17 e assenti n. 4

ASSESSORI ESTERNI presenti: Lorenzoni Federico
Scrutatori i Signori:

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Liberto Giuseppe assistito da Boschi Luigina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIENA E POPPI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AD 1 ALUNNO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTE IN LOC. CAMALDOLI, NEL COMUNE DI POPPI – APPROVAZIONE.

L'Assessore Mara Paperini;

Premesso che tra i servizi erogati dal Comune figura anche il trasporto scolastico, mirato alla piena ed effettiva realizzazione del diritto allo studio del singolo individuo, sancito da specifiche normative di riferimento;

Richiamati in proposito;

- il D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di Trasporto Scolastico” e la relativa circolare n. 23 dell'11/03/1997;
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;
- l'art. 139 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, assegna al Comune specifici compiti e funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni delle scuole materne, dell'obbligo scolastico, oltre che in materia di dispersione scolastica, formazione e educazione degli adulti;

Visto il vigente Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 23 novembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente, parzialmente, modificato con deliberazione consiliare n. 56 del 16/09/2008, anche'essa esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che:

- il servizio di trasporto scolastico per Serravalle e zone limitrofe, a seguito di specifica trattativa diretta, conseguente a procedura a evidenza pubblica andata deserta, è stato affidato alla ditta “Cordovani Bus” di Cordovani Giampaolo, con sede a Serravalle (AR), che anche in passato lo aveva gestito in maniera efficiente e puntuale;
- da oltre 14 anni, su richiesta del Comune di Poppi e previa sua compartecipazione alle spese, detto servizio è stato esteso anche a quei giovani studenti che frequentano le scuole dell'obbligo del nostro Comune, ma risiedono a Camaldoli e zone limitrofe e quindi nel Comune di Poppi;

Visti:

- il contratto, firmato in data 4 maggio 2009 da questo comune con l'autonoleggio Cordovani Giampaolo di Serravalle, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per Serravalle e zone limitrofe, comprendente anche il trasporto di un giovane studente frequentante le scuole dell'obbligo di Soci, ma residente a Camaldoli nel Comune di Poppi;
- gli artt. 30 e 42 del D. L.vo n. 267/2000 che disciplinano l'esercizio associato di specifiche funzioni e servizi da parte dei Comuni e che sanciscono la competenza del Consiglio Comunale relativamente al presente atto;

Ritenuto di dover formalizzare con il Comune di Poppi reciproci obblighi e diritti;

Vista l'allegato schema di convenzione predisposto dai competenti Uffici e Servizi comunali e ritenuto di doverlo approvare;

Accertato che in fase di istruttoria sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità (tecnica e contabile), espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/200, parere allegato;

Formula la seguente proposta di

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Bibbiena e quello di Poppi (All. A), riferito al trasporto scolastico di un giovane studente frequentante le scuole dell'obbligo di Soci, ma residente in loc. Camaldoli, nel Comune di Poppi;
- 2) di dare atto che:
 - la durata di detto accordo è riferita all'anno scolastico 2010/2011, considerato che lo studente in questione frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado;
 - la quota di compartecipazione a carico del comune di Poppi è fissata in € 2.900,00, come espressamente comunicato dall'autotrasportatore incaricato;
- 3) di incaricare il Responsabile del Servizio Istruzione dell'adozione di tutti gli atti conseguenti, compresa la sottoscrizione della predetta convenzione autorizzandolo, in tale sede, ad apportarvi quelle integrazioni e modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.vo 267/2000, stante l'urgenza di dover applicare tempestivamente quanto in essa contenuto;

Elenco allegati alla proposta:

- **Allegato A** "schema di convenzione tra i comuni di Bibbiena e Poppi per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico di un alunno della scuola dell'obbligo residente in loc. Camaldoli nel Comune di Poppi".

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI UNANIMI, E CON VOTI UNANIMI, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 2

“Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo”

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIENA E POPPI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AD 1 ALUNNO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTE IN LOC. CAMALDOLI, NEL COMUNE DI POPPI – APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:


FAVOREVOLE

Bibbiena,

IL RESPONSABILE DELLA 2° U.O.
Dino Moneti

COMUNE DI BIBBIENA

Il Segretario Direttore Generale
Dott. LIBERTO GIUSEPPE



PROVINCIA DI AREZZO

CONVENZIONE tra i comuni di BIBBIENA e POPPI

per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico di 1 alunno della
scuola dell'obbligo residente in Loc. Camaldoli, nel comune di Poppi.

L'anno 2010, il giorno _____ del mese di _____, presso la
Residenza Comunale di Bibbiena, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. _____ del ___/___/2010, resa immediatamente eseguibile

tra

Il comune di Bibbiena, (P.IVA 00137130514) rappresentato da Dino Moneti,
nella sua qualità di Responsabile della 2^ Unità Organizzativa;

e

Il Comune di Poppi, con sede in Via Cavour n. 11 (C.F. 80002140517),
rappresentato, ai sensi della normativa vigente, dal sig. _____ nella
sua qualità di _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Bibbiena si impegna ad effettuare per l'anno scolastico
2010/2011 il servizio di trasporto scolastico a favore di un alunno residente in
loc. Camaldoli, nel Comune di Poppi, che frequenta la scuola secondaria di 1°
grado di Soci, nel Comune di Bibbiena, utilizzando il servizio di trasporto

scolastico organizzato dallo stesso Ente, la cui realizzazione è stata affidata alla ditta “Cordovani Bus” di Cordovani Giampaolo, con sede a Serravalle (AR);

Art. 2

Questo Ente, per mezzo della Ditta affidataria, si impegna a garantire le stesse modalità organizzative adottate per i propri utenti, basate su elevati standard di efficienza e sicurezza;

Art. 3

Il Comune di Poppi, a fronte del servizio erogato, farà corrispondere all’utente di cui sopra la quota di contribuzione determinata dal proprio Regolamento comunale di riferimento;

Art. 4

Per l’espletamento del servizio di trasporto di cui trattasi, il Comune di Poppi erogherà al Comune di Bibbiena, a titolo di quota di compartecipazione, la somma di € 2.900,00 per l’anno scolastico 2010/2011;

Art. 5

La validità della presente convenzione é annuale, ed è riferita all’anno scolastico 2010/2011;

Art. 6

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, le eventuali spese conseguenti saranno sostenute da entrambi i contraenti, nella misura del 50% ciascuno;

Art. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia, se ed in quanto applicabile.

Letto, firmato e sottoscritto,

Per il Comune di Bibbiena

Per il Comune di Poppi


Dino Moneti

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIENA E POPPI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AD UN ALUNNO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTE IN LOCALITA' CAMALDOLI NEL COMUNE DI POPPI - APPROVAZIONE


Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

B. BENSI



IL SEGRETARIO
G. LIBERTO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 03/12/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 2414 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 03/12/2010



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 03/12/2010 al 18/12/2010 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 2414 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il **14/12/2010** essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni
(oppure).....

Bibbiena, li'

IL SEGRETARIO GENERALE